

Disegno di legge n. 302/10[^]
di iniziativa della Giunta regionale recante:

**“Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2018)”**

Testo licenziato dalla Seconda Commissione

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 302/10[^]



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

2^A COMM. CONSILIARE

1^A COMM. CONSILIARE

3^A COMM. CONSILIARE

4^A COMM. CONSILIARE

5^A COMM. CONSILIARE

COMMISSIONE VIGILANZA

C.A.L.

Deliberazione n. 529 della seduta del 10/11/2017.

Oggetto: Disegno di legge "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018)" - Proposta al Consiglio regionale.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: ASSESSORE AL BILANCIO
Prof. Antonio Viscomi

Relatore (se diverso dal proponente): PRESIDENTE

Dirigente/i Generale/i: IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo Di Carlo)

Dirigente/i Settore/i: IL DIRIGENTE
Dr.ssa S. Buonaiuto

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente		X
3	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
4	Antonietta RIZZO	Componente		X
5	Federica ROCCISANO	Componente	X	
6	Francesco ROSSI	Componente	X	
7	Francesco RUSSO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 2 pagine compreso il frontespizio e di n. 2 allegati.

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 49575 del 4/12/2017

Classificazione..... 1.15.1

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che

- Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha introdotto disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- Il paragrafo 7 del principio contabile applicato della programmazione, allegato 4.1 al citato d.lgs.118/2011, dispone che con i progetti di legge collegati possano essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR;
- Il paragrafo 7 dispone, inoltre, che in un'unica sessione siano approvati, nell'ordine, i progetti di legge collegati, il progetto di legge di stabilità e il progetto di legge di bilancio;

Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 il disegno di legge "Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018)", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Visto l'allegato Disegno di legge, parte integrante del presente atto;

Preso atto

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento; proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 336/2016;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;


Su proposta dell'Assessore al Bilancio e Patrimonio, Prof. Antonio Viscomi, a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. Di proporre al Consiglio regionale, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 il disegno di legge "Provvedimento generale recante norme di carattere ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018)";
2. Di trasmettere, a cura della Segreteria di Giunta, la presente delibera al Consiglio regionale per i successivi provvedimenti di propria competenza, avvalendosi della facoltà di iniziativa prevista dall'articolo 39 dello Statuto della Regione Calabria;
3. di comunicare il presente provvedimento, a cura del Dipartimento proponente, al Collegio dei Revisori dei Conti;
4. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regione.calabria.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.


IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



REGIONE CALABRIA



Relazione al provvedimento generale recante norme
di tipo ordinamentale e procedurale
(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018)

Articolo 1 - Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13

La presente proposta normativa mira a rafforzare le strutture regionali impegnate nelle attività di contrasto all'evasione tributaria. Negli anni trascorsi, infatti, in ragione dell'elevato numero di procedimenti si è reso necessario esternalizzare parte delle attività relative alle azioni di riscossione coattiva. Un'analisi statistica delle lavorazioni svolte ha evidenziato come determinati tipi di procedimenti diano luogo a margini di errore più elevati e sia pertanto preferibile che vengano lavorati da operatori regionali sotto lo stretto controllo dei dirigenti e funzionari responsabili.

La disposizione normativa propone di destinare una percentuale delle risorse finanziarie precedentemente utilizzate per appalti o accordi di servizi al potenziamento delle strutture tributarie regionali così da rendere più efficace l'azione di riscossione coattiva posta in essere. Tale disposizione, introducendo unicamente modifiche in ordine alla destinazione di risorse comunque impiegate dalla Regione nella gestione delle attività di contrasto all'evasione tributaria non comporta ulteriori oneri rispetto a quelli già previsti nel bilancio regionale.

Articolo 2 - Dilazione del pagamento in materia tributaria

L'articolo proposto viene incontro alle esigenze dei contribuenti che sempre più spesso hanno difficoltà ad adempiere alle obbligazioni tributarie accertate entro gli stringenti tempi imposti attualmente (il 60° giorno dalla data di notificazione degli atti) e, trovandosi nell'impossibilità di adempiere entro questo termine, si vedono costretti ad effettuare il pagamento solo nella successiva fase di riscossione coattiva (conseguente all'emanazione della cartella esattoriale) con conseguenziali costi aggiuntivi.

Il termine di iscrizione a ruolo è, tuttavia, individuato in una forbice che parte dal 61° giorno successivo alla notifica (termine minimo) e giunge fino al nono mese antecedente il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno in cui l'accertamento diviene definitivo. Pur potendo, pertanto, l'iscrizione a ruolo essere concretamente effettuata al 61° giorno dalla notifica degli atti, la Regione, prima di disporla, ha la necessità di completare il ciclo di lavorazione delle memorie difensive presentate dai contribuenti, attività che nel caso di campagne massive di accertamento impegna gli uffici per svariati mesi.

Raccordando tali due elementi (da un lato, le esigenze dei contribuenti alla dilazione del pagamento al fine di avere maggiore tempo per recuperare la cifra necessaria per il pagamento dell'accertamento; dall'altro, le esigenze della Regione di concludere la lavorazione delle memorie difensive prima di procedere alla iscrizione a ruolo delle poste residue), la presente proposta normativa consente ai contribuenti un'ulteriore alternativa di maggiore respiro, in aggiunta alla possibilità di rateizzazione disposta con legge regionale 05 luglio 2016, n.21, consentendo loro il

beneficio della dilazione del pagamento senza incidere sui flussi finanziari regionali in quanto la Regione, comunque, non iscrive a ruolo prima del termine delle lavorazioni citate. Non vi sono oneri per il bilancio regionale.

L'articolo originario è stato modificato per adeguarlo alle osservazioni proposte dal Settore Legislativo, prevedendo che il pagamento – alternativamente alla rateizzazione - può essere effettuato fino al 31 dicembre dell'anno di definitività dell'atto di accertamento o di contestazione.

Articolo 3 - Casi di esclusione dal pagamento della tassa automobilistica regionale

La norma ha lo scopo di chiarire, sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale n. 47 del 2 marzo 2017, che tra le fattispecie di cui al trentasettesimo comma dell'art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 che fanno venir meno l'obbligo del pagamento del tributo – vale a dire “La perdita del possesso del veicolo per forza maggiore o per fatto di terzo o la indisponibilità conseguente a provvedimento dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione” – non rientra il caso del fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tale ipotesi, pertanto, la tassa automobilistica deve comunque essere assolta, come hanno già disposto varie leggi di altre regioni.

Il chiarimento di tale elemento tende ad evitare l'insorgenza di un inutile contenzioso con i contribuenti che equivocando sul concetto di “disponibilità” (che equivale alla capacità giuridica di alienazione di un bene) ritengono che il fermo amministrativo (che incide solo sulla circolazione, fermo restando la libera disponibilità del veicolo) possa rientrare nei casi anzidetti. Non vi sono oneri per il bilancio regionale.

Durante l'esame in Commissione l'articolo è stato emendato in accoglimento dell'osservazione del Settore Legislativo del Consiglio.

Articolo 4 - Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2013, n. 18

Da quando la Regione Calabria è subentrata alla gestione commissariale nella gestione dei rifiuti solidi urbani (marzo 2013), ha dovuto affrontare una situazione ai limiti dell'emergenza igienico-sanitaria ed ambientale, per effetto di criticità rinvenienti sulle capacità di trattamento, ma ancor di più sulla capacità di smaltimento.

Mancato completamento del sistema tecnologico ed infrastrutturale regionale e mancata attivazione/implementazione della Raccolta Differenziata da parte dei Comuni, determinavano e determinano allo stato attuale uno squilibrio tra la quantità di rifiuti prodotti sul territorio regionale ed inviati a trattamento/smaltimento e la complessiva insufficienza della capacità di trattamento del sistema tecnologico pubblico (e relative discariche di servizio) che è, quindi, causa principale della situazione riscontrata.

Ad aggravare la situazione si aggiungono gli atavici e consistenti ritardi comunali nella corresponsione, al bilancio regionale, del pagamento della tariffa di conferimento in impianto, per come previsto sempre della LR n. 18/2013 e per come modulata, sino al 31-12-2017, dalla DGR n. 344/2014.

Per ovviare a tali ritardi nella riscossione della tariffa, la presente proposta alla lettera a) prevede che il pagamento della tariffa debba avvenire su base bimestrale, così da contenere l'entità dell'anticipazione del corrispettivo ai gestori da parte della Regione, e sulla scorta della tariffa minima, quale acconto nelle more che Arpacal validi il dato di RD (in genere con circa due anni di ritardo rispetto alla produzione); dispone, inoltre, alla lettera b) l'estensione della figura di commissario ad acta anche a professionisti esterni e la previsione di un compenso per detti commissari (con esclusione dei dirigenti regionali), valutato in 3.000 euro omnicomprensivi.

Con riferimento alla lettera c), si espone quanto segue.

L'amministrazione regionale, per consentire l'uscita dalla attuale emergenza e portare a regime il sistema di trattamento e recupero dei rifiuti urbani a livello delle migliori esperienze nazionali ed europee, negli ultimi trenta mesi, ha dato forte impulso sia alle azioni volte all'incremento della bassa percentuale di raccolta differenziata (pari, nel 2014, al 18,6% - Dato ISPRA; oggi stimato a valori intorno al 40%), sia all'attività di ammodernamento del sistema impiantistico, con la pubblicazione delle prime gare. Contestualmente, si è dato concreto avvio sia alla riorganizzazione del servizio pubblico di raccolta e trattamento rifiuti, con le prime costituzioni delle Comunità d'ambito, sia all'aggiornamento del Piano Regionale dei Rifiuti. Infine si sono concluse le gare per l'individuazione dei nuovi affidatari per la gestione degli impianti esistenti, portando quindi a conclusione le proroghe dei contratti affidati dall'allora Commissario Delegato.

Un contributo notevole ad evitare il collasso del sistema è stato dato dagli operatori privati presenti in regione, ai quali il Dipartimento competente si è potuto rivolgere in virtù dell'art. 2bis della legge regionale n. 18/2013 che per l'appunto consente all'autorità competente la facoltà di integrare le autorizzazioni di detti impianti, al sussistere di determinate condizioni, con l'aggiunta dei codici identificativi dei rifiuti urbani, altrimenti limitati al circuito pubblico.

La produzione complessiva di rifiuti urbani in Calabria, nel corso del 2016 (cfr ISPRA 2017, ultimo dato ufficiale disponibile), è stata di 793.469,27 t (404 kg/ab per anno, rispetto alla media nazionale di 497 kg/ab per anno), di cui 266.863,49 t (di cui 3.402,42 t di ingombranti) raccolti in maniera differenziata (33,27% contro una media nazionale del 52,5% ed una previsione legislativa del 65% al 2012).

Per il rifiuto urbano residuo (Rur), pari a 526.605,78 t/annue di rifiuto raccolto in maniera indifferenziata, occorre assicurare il necessario trattamento nel rispetto delle previsioni normative in materia. Detto quantitativo, corrispondente ad una necessità media giornaliera di 1.685 t/g, è stato, in parte, inviato negli impianti del sistema regionale.

I quantitativi trattati negli impianti pubblici eccedono, però, la loro capacità nominale di trattamento, per come individuata dai provvedimenti autorizzativi pari a complessivi 385.000,00 t/a., in virtù di apposite Ordinanze Contingibili ed Urgenti emesse dal Presidente della Regione nel rispetto dell'art. 191 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.

In ogni caso, la differenza tra il quantitativo di RUr prodotto in ambito regionale (526.605,78 t) e il quantitativo inviato al trattamento negli impianti TMB del sistema regionale (407.660,39), pari a 116.328,25 t, è stato inviato ad impianti privati per il successivo trattamento.

Tutti gli scarti di processo dei sopradetti impianti di trattamento meccanicò-biologico (TMB) e la cosiddetta FOS, sono stati smaltiti in discarica. Il loro quantitativo, tenuto conto del tipico bilancio di massa per gli impianti TMB, indicato nelle Linee Guida Nazionali, è pari a circa il 70% dei rifiuti in ingresso. Se a detto quantitativo si aggiunge il Combustibile Derivato dai Rifiuti (CDR), prodotto dagli impianti pubblici ma che non è stato possibile termovalorizzare all'impianto di Gioia Tauro, si conclude che oltre l'80% dei rifiuti è stato smaltito in discarica (come detto, sotto forma di prodotti e scarti della lavorazione).

La situazione è aggravata per gli impianti di smaltimento (discariche) laddove si consideri che l'unica discarica attualmente disponibile è quella privata di Crotone, ed analoga situazione si registra per il trattamento dell'umido, reso possibile nella sua interezza, atteso anche il forte aumento della raccolta differenziata di questi ultimi anni, solo grazie all'utilizzo degli impianti privati.

È evidente che senza il contributo dell'impiantistica privata, reso possibile dall'art. 2bis della legge regionale n. 18/2013, in scadenza il prossimo 31 dicembre, il sistema è destinato a collassare.

Ad oggi, l'attività svolta in ordine al completamento del sistema impiantistico ha consentito:

- di aggiudicare la gara d'appalto per la realizzazione del nuovo impianto di Catanzaro, ed il nuovo affidatario ha già sottoposto all'esame di Via ed AIA il progetto definitivo oggetto di aggiudicazione. I lavori potranno essere consegnati per il prossimo mese di aprile 2018;
- di completare la progettazione definitiva del nuovo impianto di Reggio Calabria, attualmente in fase di verifica, attività propedeutica alla pubblicazione della gara prevista entro la fine dell'anno;
- di completare la conferenza dei servizi per la progettazione definitiva del nuovo impianto di Rossano, attualmente sottoposto al parere del Ministero delle Infrastrutture - Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Sicilia e la Calabria.

Alla luce dell'analisi della tempistica occorrente per il completamento del sistema impiantistico pubblico, emerge la necessità di prorogare ulteriormente il termine, oggi fissato al 31 dicembre 2017 dal richiamato art. 2bis sino al 31.12.2018, tempo strettamente necessario per portare a compimento il programma infrastrutturale avviato.

Durante l'esame in Commissione Bilancio sono state parzialmente accolte le proposte di modifica al presente articolo avanzate dal Consiglio delle Autonomie Locali e contenute nella Deliberazione n. 2 dell'11.12.2017. In particolare, la Commissione ha accolto la proposta di modifica del comma 1, lett. a) punto 1 dell'art. 4 con la previsione del versamento semestrale e non trimestrale delle tariffe a carico dei Comuni. La Commissione non ha, invece, accolto la proposta di abrogazione della lett. b) del comma 1. Tuttavia la Commissione è intervenuta riducendo il compenso per l'attività del commissario *ad acta* prevedendo un limite massimo di 2.000,00 euro al posto del limite massimo di 3.000,00 previsto nel testo originario.

Articolo 5 - Disposizioni relative ai poteri sostitutivi in materia di gestione dei rifiuti urbani in Calabria e Articolo 6 - Disposizioni per assicurare l'immediato avvio delle comunità d'ambito

Gli articoli 5 e 6 invece, dettano modifiche alla legge regionale n. 14/2014 in materia di riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria, con la previsione di specifiche disposizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei soggetti inadempienti e per rendere ancora più stringente e certa la costituzione e l'operatività delle Comunità d'Ambito.

Articolo 7 - Disposizioni transitorie

Ancorché la tempistica prevista dalla L.R. n. 14/2014 per la costituzione delle Comunità d'ambito sia oggettivamente molto contenuta (60 giorni per la costituzione delle Comunità e ulteriori 90 gg per l'indizione della gara per l'individuazione del nuovo gestore), e l'azione continua ed intensa della Regione abbia consentito la costituzione delle prime comunità, si registra comunque un indubbio ritardo nella attuazione della legge e nella sottoscrizione delle Convenzioni, ritardo che si riflette, pesantemente, nei confronti dell'attività della Regione, costretta a sostituirsi, in virtù della LR n. 18/2013 e pena l'ingovernabilità di un servizio pubblico essenziale, con considerevoli ricadute sulla salute umana e sull'ambiente, agli enti locali ordinariamente competenti.

Ad aggravare la situazione si aggiungono gli atavici e consistenti ritardi comunali nella corresponsione, all'erario regionale, del pagamento della tariffa di conferimento in impianto, per come previsto sempre della LR n. 18/2013 e per come modulata, sino al 31-12-2017, dalla DGR n. 344/2014.

Occorre pertanto un impegno forte e convinto, che coinvolga tutti i soggetti istituzionali interessati, per pervenire in tempi rapidi, al riassetto del servizio in argomento, nel rispetto delle previsioni di legge.

Si ritiene, pertanto, necessario proporre all'art. 5 la previsione di specifiche disposizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei soggetti inadempienti.

Nel contempo, si propone con il disposto dell'art. 6 di rendere ancora più stringente e certa la costituzione e l'operatività delle Comunità d'Ambito nonché il loro subentro, in tempi ragionevoli,

nei contratti in essere con i soggetti gestori, nonché di prevedere un cronoprogramma delle attività in capo alle Comunità d'Ambito per pervenire in tempi rapidi alla loro operatività e soprattutto al loro subentro nei contratti di gestione degli impianti di trattamento oggi in capo alla Regione. Occorrerà prevedere in mancanza l'immediata nomina di commissari ad acta, per avere certezza che il processo di riorganizzazione del servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti urbani, possa giungere a conclusione e che quindi la competenza passi definitivamente ai Comuni.

In ultimo, l'art. 7 mira ad accelerare quanto più possibile l'esercizio di poteri sostitutivi nei casi in cui i soggetti inadempienti siano già stati oggetto di formali diffide da parte dell'Amministrazione regionale.

Articolo 8 - Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35

La modifica di cui al comma 1, lettera a), introduce la competenza della Regione nei casi in cui i servizi a libero mercato si estendano oltre il bacino territoriale dell'ente di governo che, oltre ad ART-CAL potrebbe essere quello istituito ai sensi del comma 4 dell'articolo 14 della l.r. n. 35/2015. Anche nel caso di servizi fra più regioni la competenza viene trasferita alla Regione.

Nei casi individuati infatti la competenza travalica i confini territoriali del bacino ottimale dell'ART-CAL. Gli enti di governo interessati sono comunque sentiti nell'ambito del procedimento autorizzativo.

La modifica non comporta nuovi oneri finanziari.

Nella modifica di cui al comma 1, lettera b), la competenza in materia di autorizzazione degli agenti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni dell'utenza viene meglio definita in ragione delle modifiche apportate all'articolo 17 (dal comma 1, lettera a) e alla possibilità di istituire un ente di governo ai sensi del comma 4 dell'articolo 14 della l.r. n. 35/2015. In particolare la competenza viene attribuita alla Regione, con possibilità di delega agli enti di governo, consentendo maggiore flessibilità. La competenza trasferita non rientra fra quelle che il comma 1-bis dell'art. 3-bis del DL 138/2011, convertito in Legge 148/2011 attribuisce in via esclusiva agli enti di governo.

La modifica non comporta nuovi oneri finanziari.

Le modifiche normative di cui al comma 1, lettera c), consentono la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale nelle more del completamento del processo di pianificazione e programmazione.

La modifica non comporta nuovi oneri finanziari.

Articolo 9 - Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2017, n. 29

La legge regionale 5 luglio 2017, n. 29 (Disposizioni per la semplificazione e la celerità dell'azione amministrativa) ha introdotto molteplici modifiche alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19, in tema di disciplina del procedimento amministrativo. Tra queste, l'articolo 25, comma 1, lettera b), della citata l.r. n. 29/2017, nel modificare l'articolo 33 della legge regionale n. 19/2001, prevede la sostituzione del "secondo periodo" del comma 2 di quest'ultimo, mentre è evidente che detta lettera b) è, in realtà, formulata in maniera tale sostituire l'intero comma 2. Si rende, pertanto, opportuno il presente intervento correttivo finalizzato a chiarire l'effettiva portata dell'articolo 25, comma 1, lettera b), della l.r. n. 29/2017.

La modifica a detto articolo 25 ha portata meramente ordinamentale e non comporta, pertanto, oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 10 - Disposizioni relative al comitato di direzione di cui all'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7

Nel comma 2, lettera i), dell'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale), relativo alle funzioni del Comitato di direzione, per come sostituito dall'articolo 13 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017), si fa riferimento all'articolo 32, comma 6, della stessa l.r. n. 7/1996.

Il succitato articolo 32 è stato anch'esso modificato dalla l.r. n. 43/2016, e precisamente dall'articolo 15 che ha aggiunto, dopo il comma 4 dell'articolo 32, un comma 4 *bis* e un comma 4 *ter*.

Il predetto rinvio operato dal comma 2, lettera i), dell'articolo 11 della l.r. n. 7/96, come sopra modificato, all'articolo 32 della medesima l.r., deve, in realtà, intendersi effettuato non al comma 6 bensì al comma 4 *ter* dell'articolo per ultimo citato.

L'articolo 10 del presente disegno di legge provvede, pertanto, a modificare il comma 2, lettera i), dell'articolo 11 della l.r. n. 7/96 sostituendo alle parole "comma 6" le seguenti: "comma 4 *ter*".

Contestualmente si prevede, altresì, di modificare l'articolo 32 della l.r. n. 7/1996 con l'inserimento di un ulteriore comma, 4 *quater* (anch'esso richiamato nella modifica relativa alla succitata lettera i), a mente del quale ove risulti impossibile lo svolgimento di una o più attività istituzionali di competenza di un dipartimento il comitato di direzione assume le determinazioni necessarie ad assicurare la continuità delle funzioni amministrative nel rispetto degli indirizzi definiti dagli organi politici.

Le susposte modifiche agli articoli 11 e 32 della l.r. n. 7/1996 hanno portata meramente ordinamentale e non comportano, pertanto, oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 10 bis – Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24

Si tratta di un articolo aggiunto in Commissione Bilancio con l'obiettivo di rendere più efficace l'attività dell'Ente per i parchi marini regionali attraverso l'istituzione di un comitato di indirizzo politico con il compito di formulare proposte e pareri sulla programmazione delle attività di competenza dell'Ente.

L'articolo in questione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto l'incarico di componente del comitato è a titolo onorifico e gratuito e non dà luogo a rimborso spese.

Articolo 10 ter – Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 2017, n. 19

Articolo aggiunto in Commissione Bilancio in tema di attività teatrale. Si tratta di norma avente carattere meramente ordinamentale e che quindi non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 10 quater – Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2017, n. 40

Si tratta di un articolo aggiunto durante l'esame in Commissione relativo alla integrazione di un rappresentante dell'ADIMEN (Associazione per la promozione della dieta mediterranea italiana di riferimento) nell'ODMIR (Osservatorio della Dieta mediterranea di riferimento).

Tale previsione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto per la partecipazione all'Osservatorio non sono previsti rimborsi spese o indennità di alcun tipo (art. 2, comma 3 L.R. n. 40/2017).

Articolo 10 quinquies – Modifica alla legge regionale 23 novembre 2016, n. 38

Con tale emendamento introdotto in sede di esame si è inteso integrare l'Osservatorio regionale sulla violenza di genere con la previsione di dieci rappresentanti delle associazioni con competenze specifiche in materia invece di cinque.

La modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in virtù della espressa previsione della totale gratuità della partecipazione all'Osservatorio.

Articolo 10 sexies – Modifiche alla legge regionale n. 23/2004 e alla legge regionale n. 41/2002

L'emendamento prevede che i contributi regionali a favore del Consorzio del Cedro e del Consorzio del Bergamotto possano essere erogati solo nel caso in cui i Consorzi abbiano adottato regolamento di organizzazione e di contabilità.

Risulta evidente la portata ordinamentale della disposizione.

Articolo 10 septies – Modifica alla legge regionale 28 agosto 2000, n. 14

L'emendamento prevede l'inserimento del Castello di Roccella Ionica tra quelli destinatari di contributo regionale per la gestione e valorizzazione dei castelli storici.

La modifica legislativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto viene effettuata (comma 2) nei limiti degli stanziamenti già previsti nel bilancio 2018-2020.


Articolo 10 octies – Modifica alla legge regionale 14 agosto 2008, n. 28

L'emendamento interviene in tema di ricollocamento dei lavoratori indicando i requisiti necessari per i dipendenti dei Consorzi di Bonifica per potere accedere alle procedure previste dalla legge regionale n. 28/2000.

Articolo 11 – Clausola di invarianza finanziaria

Articolo 12 – Entrata in vigore

REGIONE CALABRIA



Provvedimento generale recante norme di tipo
ordinamentale e procedurale

(Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018)

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 è aggiunto il seguente:
1bis "Alla costituzione del fondo concorre, altresì, il risparmio di spesa derivante dalla internalizzazione di attività inerenti la riscossione tributaria precedentemente oggetto di appalto o accordo di servizi, nei limiti disciplinati con il regolamento di cui al comma 3. L'ammontare delle risorse derivanti da tale economia di spesa, calcolato con riferimento al costo delle lavorazioni esterne dell'anno precedente e certificato dal competente dirigente di settore, andrà ad alimentare il fondo nei limiti massimi del 50% del risparmio effettivamente conseguito. Tale quota non potrà comunque superare il 50% della quota del fondo alimentata ai sensi del comma 1."

Articolo 2

(Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2016, n. 21)

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 5 luglio 2016, n. 21 (Disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti tributari e delle relative sanzioni) è inserito il seguente:

Articolo 1 bis

(Dilazione del pagamento in materia tributaria)

1. Il pagamento delle somme indicate negli atti di accertamento o di contestazione emanati dalla Regione in materia tributaria può, alternativamente alla rateizzazione dello stesso, essere effettuato fino al 31 dicembre dell'anno di definitività dell'atto di accertamento o di contestazione, salvo il caso in cui sia già intervenuta l'iscrizione a ruolo o l'emissione dell'ingiunzione di pagamento, nei casi e con le modalità definite con regolamento attuativo della Giunta regionale.

Articolo 3

(Casi di esclusione dal pagamento della tassa automobilistica regionale)

1. Il fermo del veicolo disposto dall'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 86 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica.

Articolo 4

(Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2013, n. 18)

1. La legge regionale 12 aprile 2013, n. 18 (Cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti. Disciplina transitoria delle competenze regionali e strumenti operativi) è così modificata:
 - a) nel comma 2 dell'articolo 1:
 - 1) dopo la parola "versate" sono aggiunte le seguenti: "semestralmente, entro sessanta giorni dalla scadenza dei mesi di giugno e dicembre,";
 - 2) è aggiunto il seguente periodo: "Nelle more della certificazione del livello di raccolta differenziata raggiunto da ciascun comune, conseguente all'acquisizione del dato validato da parte dell'Arpacal, i comuni sono tenuti ad effettuare, a titolo di acconto e

salvo conguaglio, il versamento della tariffa minima prevista dai provvedimenti vigenti in materia.”;

b) nel comma 4 dell'articolo 1:

1) dopo le parole “funzionari della pubblica amministrazione” sono aggiunte le seguenti: “ovvero, previo avviso pubblico, tra professionisti iscritti da almeno tre anni all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”;

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Il compenso per l'attività di commissario *ad acta* è determinato nel limite di 2.000,00 euro onnicomprensivi per ciascun incarico, con esclusione dei dirigenti regionali e con oneri a carico dei soggetti inadempienti.”;

c) nei commi 1 e 2 dell'articolo 2 *bis* le parole “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2018”.

Articolo 5

(Disposizioni relative ai poteri sostitutivi in materia di gestione dei rifiuti urbani in Calabria)

1. La legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria), è così modificata:

a) nell'articolo 2 il comma 4 è abrogato;

b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

“Articolo 2 bis (Poteri sostitutivi)

1. In caso di inerzia degli enti locali o delle comunità nell'attuazione delle disposizioni della presente legge, la Regione interviene in via sostitutiva previa diffida ad adempiere, entro un termine non superiore a trenta giorni, intimata dal dipartimento della Giunta regionale competente in materia di politiche dell'ambiente. Decorso tale termine la Giunta regionale nomina un commissario *ad acta* tra i dirigenti e i funzionari della pubblica amministrazione. Il provvedimento di nomina determina il compenso per l'attività del commissario, con esclusione dei dirigenti regionali, nel limite di 1.500,00 euro onnicomprensivi per ciascun incarico, con oneri a carico dei soggetti inadempienti. Il commissario *ad acta* deve concludere il proprio compito entro trenta giorni dalla nomina.”;

c) l'articolo 4 è così modificato:

1) nel comma 7 sono soppressi il terzo e il quarto periodo;

2) nel comma 8 è soppresso il secondo periodo;

d) nel comma 7 dell'articolo 6 è soppresso il secondo periodo.

Articolo 6

(Disposizioni per assicurare l'immediato avvio delle comunità d'ambito)

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria), è inserito il seguente:

“Articolo 6 bis

(Disposizioni per assicurare l'immediato avvio delle comunità d'ambito)

1. Il processo di costituzione delle comunità di cui all'articolo 4 deve concludersi entro il 31 gennaio 2018.

2. Entro il 30 giugno 2018 le comunità di cui all'articolo 4 devono subentrare alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, con decorrenza dal 1 gennaio 2018. A tal fine il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di politiche dell'ambiente, sentiti i comuni capofila dei singoli Ambiti Territoriali Ottimali, definisce, ove necessario e anche in considerazione dei possibili differenti tempi di subentro nei rapporti contrattuali, un cronoprogramma delle attività da svolgere.
3. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 2, nonché nel caso di mancato rispetto dei termini intermedi eventualmente fissati nel cronoprogramma di cui al comma 2, la Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 2bis.
4. Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 3 il commissario *ad acta* è nominato tra i dirigenti e i funzionari della pubblica amministrazione ovvero, previo avviso pubblico, tra professionisti iscritti da almeno tre anni all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
5. Il compenso per l'attività del commissario *ad acta* nominato ai fini del subentro alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, ai sensi del comma 2, è determinato nel limite di 3.000,00 euro onnicomprensivi per ciascun incarico, con esclusione dei dirigenti regionali e con oneri a carico dei soggetti inadempienti.
6. Successivamente al subentro nei contratti di gestione degli impianti di trattamento la Regione Calabria, avvalendosi di personale in servizio presso il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di politiche dell'ambiente, può svolgere attività di supporto alle funzioni tecnico-amministrative delle comunità."

Articolo 7 **(Disposizioni transitorie)**

1. Nel caso di esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 6 bis, commi 1 e 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 14, si prescinde dalla diffida qualora essa sia già stata intimata dal dipartimento della Giunta regionale competente in materia di politiche dell'ambiente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 8 **(Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35)**

1. La legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale) è così modificata:
 - a) nel comma 2 dell'articolo 17 la parola "ART-CAL" è sostituita dalle seguenti: "ente di governo se il servizio ricade esclusivamente all'interno del proprio bacino territoriale ottimale, ovvero dalla Regione negli altri casi, sentiti gli enti di governo competenti, e fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1. L'autorizzazione è rilasciata";
 - b) nel comma 7 dell'articolo 18 le parole "l'ART-CAL" sono sostituite dalle seguenti: "la Regione, o l'ente di governo se delegato dalla Regione,";
 - c) il comma 1 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

"1. Fino al 30 giugno 2018 il Programma pluriennale del trasporto pubblico locale può essere approvato, qualora sia stata indetta la conferenza dei servizi di cui all'articolo 5, nel rispetto del livello dei servizi minimi posto alla base dell'intesa. Lo stesso programma può

essere altresì approvato in assenza del Piano attuativo del trasporto pubblico locale, finché quest'ultimo strumento non è vigente. In tal caso il programma contiene la localizzazione provvisoria dei nodi di III e IV livello.”

Articolo 9

(Modifiche alla legge regionale 5 luglio 2017, n. 29)

1. Nell'articolo 25, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 luglio 2017, n. 29 (Disposizioni per la semplificazione e la celerità dell'azione amministrativa – Modifiche alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19), le parole “al comma 2 il secondo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “il comma 2”.

Articolo 10

(Modifiche alle disposizioni relative al comitato di direzione di cui agli articoli 11 e 32 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7)

1. Nel comma 2, lettera i), dell'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale), come sostituito dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 43 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2017), dopo le parole “comma 4 ter” sono aggiunte le parole: “e comma 4 quater”.
2. Nell'articolo 32 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7, dopo il comma 4 ter è aggiunto il seguente: “4 quater. Ove risulti impossibile lo svolgimento di una o più attività istituzionali di competenza di un dipartimento, il comitato di direzione di cui all'articolo 11 assume le determinazioni necessarie ad assicurare la continuità delle funzioni amministrative nel rispetto degli indirizzi definiti dagli organi politici.”

Articolo 10 bis

(Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24)

1. L'articolo 9 della legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità), è così modificato:

a) nel comma 6 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

<<c) il comitato d'indirizzo>>;

b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

<<8bis. Il comitato d'indirizzo è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto da:

- a) l'Assessore regionale all'ambiente, o suo delegato, che lo presiede;
- b) il sindaco *pro tempore* del Comune di Soverato, o suo delegato, in rappresentanza del territorio dell'ex Parco Marino “Baia di Soverato”;

- c) un sindaco designato dai Comuni di Vibo Valentia, Pizzo, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea e Ricadi, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Fondali di Capocozzo – S. Irene, Vibo Marina-Pizzo, Capo Vaticano – Tropea", o suo delegato;
- d) un sindaco designato dai Comuni di Amantea e Belmonte Calabro, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Scogli di Isca", o suo delegato;
- e) un sindaco designato dai Comuni di Bianco, Ferruzzano, Brancaleone Palizzi e Bruzzano Zeffirio, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Costa dei Gelsomini", o suo delegato;
- f) un sindaco designato dai Comuni di Praia a Mare, Diamante e Aquappesa, ricadenti nel territorio dell'ex Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri", o suo delegato;
- g) un rappresentante della Direzione Marittima di Reggio Calabria;
- h) un esperto in rappresentanza dell'ARPACAL;
- i) un esperto sorteggiato tra i designati dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative operanti in Calabria e riconosciute dal Ministero dell'Ambiente.

8ter. Il comitato è regolarmente costituito con l'individuazione di almeno quattro dei suoi componenti. I componenti designati ai sensi del comma *8bis* sono nominati per la durata di quattro anni. In ogni caso i componenti di cui alle lettere c), d), e), f) del comma *8bis* cessano le loro funzioni al venir meno della rispettiva carica. Il comitato adotta un regolamento interno che ne disciplina il funzionamento.

8quater. Il comitato d'indirizzo formula proposte e pareri sulla programmazione delle attività di competenza dell'Ente.

8quinquies. L'incarico dei componenti del comitato d'indirizzo è svolto a titolo onorifico e gratuito e non dà luogo a rimborso spese>>.

Articolo 10 ter

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 2017, n.19)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 18 maggio 2017, n.19 (Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale dell'attività teatrale), sono inseriti i seguenti:

2 bis. Gli interventi regionali di cui alla presente legge costituiscono aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio e sono, pertanto, esenti dalla notifica ai sensi degli articoli 4 e 53 del GBER (Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014).

2 ter. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2 bis sono trasmesse al registro nazionale degli aiuti di stato ai sensi dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n.234.

Articolo 10 quater

(Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2017 n. 40)

1. Al comma 3 dell'art. 3 dopo la lettera i) si aggiunge la lettera l) seguente: un rappresentante dell'ADIMEN (associazione per la promozione della dieta mediterranea italiana di riferimento).

Articolo 10 quinquies
(Modifica alla legge regionale 23 novembre 2016, n. 38)

1. All'articolo 2 della legge regionale 23 novembre 2016, n. 38 sono apportate le seguenti modifiche:
 1. alla lettera e) del comma 2 la parola "cinque" è sostituita con la parola "dieci";
 2. al comma 7 dopo le parole "a titolo gratuito" sono aggiunte le seguenti "e non dà luogo a rimborso spese".

Articolo 10 sexies
(Contributi di cui alla legge regionale n. 23/2004 e alla legge regionale n. 41/2002)

1. I contributi regionali di cui alla legge regionale n.23/2004 e alla legge regionale n.41/2002 possono essere erogati dalla Regione Calabria a condizione che il Consorzio del Cedro e il Consorzio del Bergamotto abbiano adottato apposito regolamento di organizzazione, nonché di contabilità sull'ammissibilità dei costi, tenendo conto delle disposizioni in materia di spending review.

Articolo 10 septies
(Modifica alla legge regionale 28 agosto 2000 n.14)

1. Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 28 agosto 2000 n.14 dopo le parole "Motta San Giovanni" sono aggiunte le parole "Roccella Ionica".
2. La modifica di cui al comma precedente viene effettuata nei limiti degli stanziamenti già previsti nel bilancio 2018-2020.

Articolo 10 octies
(Modifica alla legge regionale 14 agosto 2008 n. 28)

1. Dopo il comma 5 ter dell'articolo 1 della legge regionale 28/2008 è aggiunto il seguente comma:
" 5 quater Nei limiti dello stanziamento complessivo già previsto nel bilancio 2018-2020, sono altresì destinatari della presente legge i lavoratori dei Consorzi di Bonifica che alla data del 31 dicembre 2007 abbiano svolto almeno due anni di attività presso i servizi informativi dei medesimi enti, a condizione di essere stati selezionati con procedura pubblica e per titoli".

Articolo 11
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 12
(Entrata in vigore)

1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2018.